



TRIBUNALE DI CUNEO

Ufficio Di Presidenza

Al Sig. Presidente della Corte d'appello di Torino
Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Ai Sigg.ri Presidenti di sezione del tribunale di Cuneo
Alla Sig.ra Dirigente del tribunale
Al Sig. Magistrato collaboratore per la gestione dei Gdp
Ai Magrif

Ai Sigg.ri Gdp referenti

Al Sig. Dirigente Unep

Agli Uffici del Gdp del circondario

p.c.

A S.E. il sig. Prefetto

Al sig. Procuratore della Repubblica – sede

Al magistrato di sorveglianza - sede

Al sig. Questore

Alla Settima commissione del CSM

(settima-emergenzacovid@cosmag.it)

OGGETTO: nuove disposizioni per fronteggiare l'epidemia da Coronavirus. Misure organizzative per gli uffici giudiziari del Tribunale di Cuneo - Art. 83 d.l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27 del 2020 - Art. 3, comma 1, lett. i), d.l. n. 28 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. n.70 del 2020.

Il 30 giugno 2020, giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrata in vigore la l. 25 giugno 2020, n. 70, di conversione del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, recante *Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori*

misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19.

Nell'interpretare il testo normativo, occorre ricordare che la scelta del Governo - per affrontare l'emergenza epidemiologica - è stata chiaramente ispirata all'esigenza di operare un intervento di tipo bifasico: in prima battuta è stata disposta la sospensione fino ad una certa data di udienze, attività e termini processuali (cd. "fase rossa"). Cessato il periodo di sospensione generalizzata, è stato attribuito ai dirigenti degli uffici giudiziari il compito di adottare misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione dei procedimenti, adeguate alla situazione epidemica del contesto territoriale di riferimento (cd. "fase arancione").

Quanto alla durata dei periodi in esame, per la cd. "fase rossa" il Governo, con l'art. 83, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, ha disposto che «dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020».

Quest'ultimo termine è risultato poi "prorogato", per effetto dell'art. 36, comma 1, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, recante *Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al giorno 11 maggio 2020.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 83, commi 2 e 6, del predetto d.l. n. 18 e dell'art. 36, comma 1, sempre del d.l. n. 23 del 2020, poi, la cd. "fase arancione" ha preso avvio dal giorno 12 maggio e si sarebbe dovuta protrarre inizialmente fino al 30 giugno 2020. Tuttavia, per effetto dell'art. 3, comma 1, lett. i), del d.l. n. 28 del 2020, recante *Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19*, l'originario termine finale venne prorogato di trentuno giorni, con la tecnica della sostituzione (ovunque ricorressero nell'art. 83) delle parole «30 giugno 2020» con le parole «31 luglio 2020».

A seguito dell'approvazione, da parte della Commissione giustizia del Senato, di un emendamento di fonte parlamentare (il n. 3.5, Ostellari e altri), la legge di conversione n. 70 del 2020 ha soppresso proprio la lett. i) del comma 1 dell'art. 3 del d.l. 28 del 2020; dunque, riprende vita il termine finale del 30 giugno 2020, come già fissato originariamente dall'art. 83, comma 6, del d.l. n. 18 del 2020.

Alla luce della normativa in oggetto, occorre chiedersi quale sia la disciplina processuale applicabile ai procedimenti in corso, nel periodo che va dal 1° luglio al 31 luglio 2020.

Ogni riflessione sul tema deve prendere le mosse dal disposto dell'art. 77, comma terzo, Cost., a tenore del quale i decreti-legge «perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione». Questa perdita di efficacia, secondo l'orientamento consolidato della S.C., deve ritenersi estesa anche alle norme del decreto-legge non convertite o escluse dalla conversione per effetto di emendamenti soppressivi o sostitutivi contenuti nella legge di conversione, sicchè le dette disposizioni sopresse sono da ritenersi,

anche per il passato, irreversibilmente inesistenti (Cass. Sez. 3, 06/03/2018, n. 5158 (Rv. 648287 - 01); Cass. Sez. 3, 26/05/2005, n. 11186 (Rv. 581930 - 01)).

Dunque, la scelta del legislatore del 2020 di non convertire in legge la lett. i) del comma 1 dell'art. 3 del d.l. n. 28 del 2020 dovrebbe condurre al risultato di fare ritenere che la proroga disposta dal 30 giugno al 31 luglio della cd. "fase arancione" non abbia mai avuto ingresso nell'ordinamento giuridico italiano.

Tuttavia, il terzo comma dell'art. 77 Cost. prevede anche che le camere «*possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti*».

Ed è quello che è esattamente avvenuto nella vicenda in esame, avendo l'art. 1, comma 2, della l. n. 70 del 2020, testualmente stabilito che «*Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28*».

E allora, fermo restando che rimangono "validi" tutti gli atti di natura organizzativa adottati dai capi degli uffici, come anche i provvedimenti giurisdizionali assunti dai magistrati fino al 29 giugno 2020 - pure avendo come presupposto temporale una cd. "seconda fase" di durata estesa fino al 31 luglio 2020 - quella che a questo punto occorre indagare è l'estensione temporale degli effetti giuridici che i ridetti atti sono in grado di produrre.

Secondo una **tesi più restrittiva**, si potrebbe sostenere che, fermi gli effetti processuali ormai irreversibili, determinatisi in conseguenza degli atti o dei provvedimenti validamente adottati in forza della cennata norma, in relazione a tutti i restanti effetti giuridici non ancora "manifestatisi" al 30 giugno 2020 (data di entrata in vigore della l. n. 70 del 2020 di conversione del d.l. n. 28 del 2020) dovrebbero riprendere a trovare applicazione le regole processuali ordinarie, secondo il noto principio generale "*tempus regit actum*" (tra le tante, Cass., Sez. 3, 07/10/2010, n. 20811).

Così, tra i provvedimenti di organizzazione degli uffici giudiziari adottati dai dirigenti degli uffici, dettagliatamente elencati nel comma 7 dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, potrebbe arrivare ad affermarsi che, a partire dal 1° luglio 2020, non hanno più ragione di essere:

- a) le restrizioni degli accessi del pubblico negli uffici giudiziari;
- b) le limitazioni dell'orario di apertura degli uffici ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
- c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, con convocazioni per orari fissi;
- d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

Parimenti, poiché non sono stati ancora prodotti effetti irreversibili a causa dell'adozione dei relativi provvedimenti, si potrebbe sostenere che devono venire meno anche tutte quelle misure che dispongono:

- i) la celebrazione delle udienze, nei processi civili e penali, a porte chiuse [ex art. 83, comma 7, lett. e) del d.l. n. 18 del 2020];
- ii) la trattazione da remoto delle udienze civili, quando non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice [la cd. "udienza telematica", ex art. 83, comma 7, lett. f), del d.l. n. 18 del 2020];
- iii) lo svolgimento della camera di consiglio dei giudici collegiali in modalità telematica (ex art. 83, comma 12-*quinquies*, del d.l. n. 18 del 2020);

iv) lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice mediante collegamenti da remoto [ex art. 83, comma 7, lett. h-bis), del d.l. n. 18 del 2020].

Discorso diverso, invece, si impone per altri provvedimenti, pure adottati dai capi degli uffici ovvero dai singoli organi giudicanti, che hanno prodotto sicuramente effetti processuali ormai irreversibili; tali provvedimenti mantengono certamente la loro piena efficacia anche nel periodo che va dal 1° al 31 luglio 2020.

Vi è, però, una **seconda possibile interpretazione**, certamente più aderente alla volontà del legislatore, che, nell'approvare l'emendamento integralmente soppressivo della lett. i) del comma 1 dell'art. 3 del d.l. n. 28 del 2020, ha ritenuto di inserire la richiamata clausola di salvezza nella medesima l. n. 70 del 2020, all'evidente scopo di assicurare effetti conservativi quanto più ampi all'intera attività volta a pianificare la cd. "fase arancione" (originariamente fino al 31 luglio 2020).

Secondo questa interpretazione, tutti gli atti e i provvedimenti di natura organizzativa o giurisdizionale assunti prima della conversione in legge del d.l. n. 28 del 2020 sono non solo "validi", ma anche "fatti salvi" pure nei loro effetti programmatici, nel senso di ritenere che siffatti atti potranno continuare a produrre effetti giuridici fino al 31 luglio 2020, *id est* fino alla data ultima alla quale era stata in origine agganciata l'efficacia temporale.

Quindi, purché si tratti di atti adottati prima del 30 giugno 2020 – data di entrata in vigore della l. n. 70 del 2020 –, sia i provvedimenti organizzativi dei capi degli uffici che quelli giurisdizionali adottati dai singoli magistrati assegnatari dei fascicoli manterranno la propria efficacia e consentiranno lo svolgimento nel mese di luglio del 2020 di tutte le attività processuali pianificate secondo i modelli previsti dall'art. 83, comma 7, del d.l. n. 18 del 2020, senza distinzione di sorta tra atti che hanno già prodotto interamente i propri effetti in maniera irreversibile ed atti che devono ancora produrre i loro effetti (come i provvedimenti che dispongono lo svolgimento di udienze, già fissate nel mese di luglio, con modalità telematiche o con trattazione scritta).

Pertanto, anche le udienze di cui si è disposta la celebrazione a porte chiuse, continueranno ad essere tenute con questa modalità e lo stesso vale per quelle già fissate con modalità esclusivamente telematiche, come pure per le camere di consiglio collegiali, in relazione alle quali il presidente abbia già formalmente disposto il collegamento dei componenti del collegio da remoto.

Questa opzione ermeneutica fa salve tutte le attività processuali che siano state fissate - con le modalità emergenziali consentite dal dl 18/2020 - dal 1 al 31 luglio 2020, purché assunte con provvedimenti anteriori al 30 giugno 2020, consentendo, in sostanza, un prolungamento della cd. "fase arancione" fino al 31 luglio, con una limitazione degli effetti derivanti dall'abrogazione della lett. i) del comma 1 dell'art. 3 del d.l. n. 28 del 2020 esclusivamente agli atti e ai provvedimenti adottati dopo il 30 giugno.

Il Presidente, dopo aver interloquito con i Presidenti di sezione, la Dirigente amministrativa e il magistrato collaboratore nella gestione degli uffici dei Giudici di pace, ritiene, in concordanza con l'opinione di tutti i predetti, di adottare la seconda interpretazione e, pertanto, di dichiarare l'ultrattività, fino al 31 luglio, delle misure organizzative fino ad oggi prese (da ultimo, le linee guida e il documento organizzativo generale n. 6 dell'11 giugno 2020) e di fare salvi tutti i provvedimenti e gli atti adottati, sulla base dei provvedimenti organizzativi emessi ex art. 83 d.l. 18/2020, prima del 30 giugno 2020.

Di conseguenza, tutti i provvedimenti di fissazione delle udienze, con le relative modalità di trattazione, adottati entro il 30 giugno 2020 rimangono pienamente validi ed efficaci, a nulla rilevando che la trattazione delle udienze si terrà in un momento in cui è venuta meno la previsione che – ab origine – legittimava tali modalità.

Del resto, tale soluzione è quella che maggiormente risponde alla *ratio* sottesa alla clausola transitoria in esame, dato che il Legislatore ha chiaramente inteso non vanificare lo sforzo organizzativo compiuto dagli uffici giudiziari nel periodo dell'emergenza (adottando soluzioni di celebrazione delle udienze da remoto e secondo schemi non ordinari) e, soprattutto, non vanificare tutta l'attività giudiziaria già programmata nel mese di luglio. Ove, al contrario, si ritenesse che, per effetto dell'accorciamento del periodo di emergenza, tutti i provvedimenti di fissazione delle udienze adottati prima del 30 giugno 2020 e relativi ad udienze da celebrarsi con modalità "eccezionali" nel mese di luglio debbano perdere efficacia, ne conseguirebbe l'ingiustificato rallentamento dell'attività giurisdizionale o addirittura il rischio, stante la necessità di rispettare i termini per la "rifissazione" delle udienze, di una sostanziale paralisi dell'attività (lo spazio utile di rifissazione verrebbe, infatti, a coincidere con l'inizio del periodo feriale), in contrasto con la stessa finalità della norma, volta a garantire, invece, la maggior efficienza possibile.

La soluzione che tende a salvaguardare l'efficacia dei provvedimenti adottati, dunque, è l'unica che risponde ad un'interpretazione costituzionalmente orientata, garantendo anche il rispetto della ragionevole durata del processo.

La sopravvenuta riduzione del periodo dell'emergenza al 30 giugno 2020, d'altronde, ben potrebbe consentire la ripresa dell'ordinaria attività giurisdizionale fin dal mese di luglio, come già disposto con il provvedimento organizzativo dell'11 giugno u.s..

In definitiva, la soluzione maggiormente rispondente all'esigenza di assicurare la miglior funzionalità all'amministrazione giudiziaria è senza dubbio quella di far salvi gli effetti fin qui prodottisi e, quindi, di consentire la celebrazione delle udienze già fissate, secondo le modalità all'epoca in vigore, salva restando la possibilità di una contemporanea ripresa dell'attività secondo gli schemi ordinari.

Si provvede, con separato provvedimento, alla indicazione delle principali modifiche operate dalla legge 70/2020 (atto già comunicato ai Presidenti di sezione e alla Dirigente, che provvederanno alla sua divulgazione).

Quanto ai provvedimenti organizzativi emessi dal capo dell'ufficio ai sensi del comma 6 dell'art. 83 del dl 18/2020, essi sono ultrattivi a tutto il mese di luglio, ma possono ovviamente essere oggetto di modifica in qualsiasi momento.

Allo stato, dovendosi garantire il rispetto delle misure sanitarie di prevenzione, cui sono finalizzati, si confermano tutti i provvedimenti organizzativi vigenti, salvo disporre, per gli uffici del Giudice di pace di Mondovì e Saluzzo, la riapertura al pubblico anche nella giornata di sabato (come già comunicato agli stessi uffici).

In mancanza di ulteriori interventi normativi, alla data del 31 luglio cesseranno di avere effetto tutti i citati provvedimenti organizzativi adottati nel periodo di emergenza e l'attività del tribunale e degli altri uffici giudiziari riprenderà secondo le modalità ordinarie, anche con riferimento agli accessi ed alle attività di cancelleria. Si auspica, tuttavia, nell'interesse dell'efficienza dell'azione

amministrativa e in previsione di una possibile ricaduta epidemica in autunno, la sottoscrizione di appositi protocolli con l'Ordine degli Avvocati per la regolamentazione degli accessi ai servizi di cancelleria.

Resteranno in vigore, fino a revoca espressa, le disposizioni di carattere sanitario atte a scongiurare il pericolo di contagio¹, le quali trovano il proprio substrato normativo non solo nella decretazione d'urgenza, ma anche nei normali poteri dei capi degli uffici e dei datori di lavoro per garantire la sicurezza dei lavoratori e degli utenti del "servizio giustizia".

Il presente provvedimento sarà immediatamente comunicato, a cura della Segreteria di Presidenza, agli indirizzi in intestazione, oltre che a tutti i Magistrati, anche onorari, a tutto il Personale amministrativo, agli addetti alla vigilanza, agli Uffici Nep e del Giudice di pace del circondario.

Il provvedimento sarà altresì pubblicato sul sito web del tribunale ed inoltrato alla stampa, indirizzi registrati.

Data della firma digitale

Il Presidente del tribunale
Paolo Giovanni DEMARCHI ALBENGO

DEMARCHI ALBENGO
PAOLO GIOVANNI

Firmato digitalmente da
DEMARCHI ALBENGO PAOLO
GIOVANNI
Data: 2020.07.04 10:47:25 +02'00'

¹ Senza pretesa di esaustività, devono sempre essere rispettate le disposizioni dell'autorità sanitaria e governativa e deve essere mantenuta sempre, in ogni occasione, la distanza minima di 1 metro tra le persone; è vietata per tutti ogni forma di assembramento o di riunione o di contatto ravvicinato, anche solo tra due persone; sono sospese tutte le riunioni periodiche non previste da disposizioni normative o regolamentari (es. Ufficio Innovazione, Cruscotto di controllo, ...), mentre le altre riunioni, se necessarie, dovranno tenersi preferibilmente in videoconferenza e comunque sempre nel pieno rispetto delle disposizioni sanitarie in vigore; le riunioni della Conferenza permanente continueranno a tenersi, in via generale, in videoconferenza con sistema Teams di Microsoft; continuano ad osservarsi, ove compatibili e non specificamente derogate, le disposizioni del Protocollo stipulato tra il Tribunale di Cuneo, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, l'Ufficio di Sorveglianza di Cuneo e il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Cuneo per la prevenzione della diffusione del covid-19 e per la gestione di eventuali episodi di contagio negli uffici giudiziari del circondario di Cuneo; l'accesso al Tribunale sarà consentito solo a persone munite di mascherina e previo controllo della temperatura corporea; non si potrà accedere agli ascensori degli uffici giudiziari che uno per volta (salvo esigenze collegate a motivi sanitari o a persone che necessitino di assistenza); gli uffici amministrativi e gli studi dei magistrati ove si prevede un contatto con il pubblico saranno attrezzati, ove disponibili, con barriere in plexiglass; saranno posizionati in corrispondenza degli ingressi, delle aule di udienza e delle cancellerie aperte al pubblico, nonché in ogni altro luogo prescritto dalla normativa o dai Responsabili della sicurezza e della salute dei lavoratori (RSPP e Medico competente), dispenser per la igienizzazione della mani. Il personale amministrativo indicato dalla Dirigente curerà la collocazione e il riempimento/sostituzione di tali dispenser, verificandone periodicamente il regolare funzionamento; ogni ufficio dovrà avere a disposizione soluzioni igienizzanti e materiale per la pulizia delle proprie postazioni di lavoro e dei banconi/scrivanie; magistrati e personale, specie se aventi contatti con il pubblico o con soggetti "esterni", dovranno essere dotati di adeguata quantità di guanti e mascherine, compatibilmente con gli acquisti autorizzati (l'uso è disciplinato dalle norme sanitarie e dai provvedimenti via via emanati e comunicati).